



## **GOVERNO: Romano (SIULP), Gabrielli, massimo esperto della sicurezza e uomo dell'innovazione**

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 25 febbraio 2021:

“Congratulazione al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Franco Gabrielli per la meritata nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi e alla Sicurezza nazionale. Poliziotto purosangue, con un curriculum straordinario, il Prefetto Gabrielli è sicuramente l'uomo dalle giuste ricette per assolvere al delicato, prestigioso e strategico ruolo cui è stato chiamato dal premier Draghi. Esperienza, visione prospettica e politica, insieme alla capacità di analisi e di immediato intervento oltre che agli innumerevoli risultati raggiunti nei tanti e delicati incarichi che ha ricoperto nel nostro Paese, lo rendono la persona giusta per guidare l'intero sistema dell'intelligence e della sicurezza nazionale. Ma tra le tante doti che accompagnano la levatura del Prefetto Gabrielli, quella che sarà più proficua per il delicato settore che lo dovrà impegnare, è sicuramente il coraggio di innovare per mettere al passo con i tempi la “macchina della sicurezza”.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP il primo sindacato del Comparto sicurezza, saluta la nomina del Capo della Polizia a Sottosegretario con delega ai servizi e alla Sicurezza nazionale.

Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, sottolinea il leader del SIULP, quando ancora non era stato nominato Capo della Polizia che Gabrielli sarebbe stato sicuramente l'uomo del cambiamento e dell'innovazione per la Polizia di Stato e per l'intero sistema sicurezza del nostro Paese. E così è stato.

Certo, anche per i suoi tratti da toscano verace, non sono mancati i momenti di confronto accesi e di non condivisione di alcune delle scelte che ha operato nel delicato e veloce percorso di innovazione che ha portato nella polizia, molti dei quali invocati dallo stesso SIULP. Ma la lealtà e la trasparenza con cui ha sostenuto la forza delle sue ragioni, mettendoci sempre la faccia in tutto quello che faceva, ci hanno portato a condividere la bontà della filosofia e l'impianto complessivo delle riforme attuate che, per portata e per velocità dei tempi con cui sono state attuate, possono essere definite vere e proprie rivoluzioni. Grazie alla lungimiranza politica e organizzativa e alla capacità di comprendere le esigenze, ma anche le aspettative delle donne e degli uomini del sistema sicurezza nel suo complesso e in primis della Polizia di Stato, è stato possibile, attraverso il riordino delle carriere, ridisegnare una nuova architettura ordinamentale e operativa che rendono oggi la nostra Istituzione tra le prime, se non la prima, nello scenario globale per capacità operativa, preventiva e di garanzia per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Una Polizia più professionale, più operativa, più snella e più rispondente alle nuove e accresciute sfide che i nostri tempi richiedono, ma sempre ancora ai valori irrinunciabili dell'essere al servizio del cittadino con dedizione e umanità giacché la mission dell'Autorità di P.S., in primis, è proprio quella di garantire il sereno e civile sviluppo dei nostri territori e delle comunità nel rispetto dell'integrazione e della globalità.

Sono certo, conclude Romano, che lo stesso slancio, unitamente alle sue innumerevoli doti di elevato professionista della sicurezza, il Prefetto Gabrielli le metterà a disposizione anche nel nuovo incarico per migliorare ancora di più l'intero sistema della sicurezza nazionale. A Gabrielli, oltre che rinnovare gli auguri per la sua meritata nomina, auspichiamo i migliori auspici di buon lavoro rinnovando la totale disponibilità a collaborare, come sinora fatto, per tutto ciò che può essere utile a migliorare la sicurezza del nostro Paese, dei cittadini e la difesa delle Istituzioni democratiche.”

---

### **Dal 2021 calano le tariffe delle sanzioni più gravi al codice della strada**

Dal 2021 calano le tariffe delle sanzioni più gravi al codice della strada. Lo ha stabilito l'Istat rilevando il tasso negativo d'inflazione programmata.

Per la prima volta, l'Istat ha certificato che nel 2021 l'indice dei prezzi al consumo sarà negativo (-0,2%), salvo aggiustamenti di fine anno, come solitamente avviene in base alle rilevazioni dei prezzi. Il che significa

che anche le tariffe che lo Stato chiede (multe, sanzioni, ecc. al codice della strada) dovranno essere ricommisurate. Dal primo gennaio 2021, quindi, ci sarà un mini-sconto sulle sanzioni al codice della strada, ma solo per gli importi superiori a 250 euro. Mentre resteranno invariati gli importi per divieti di sosta (42 euro), mancato uso delle cinture di sicurezza (83), utilizzo del cellulare alla guida (165).

Le multe al codice della strada sono aggiornate ogni 2 anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

E dall'entrata in vigore dell'attuale codice della strada (1 gennaio 1993) questo è il tredicesimo aggiornamento degli importi.

Al primo posto nella classifica dei maggiori aumenti biennali c'è quello stabilito dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1998 con +21,2%, seguito dal decreto del 28 dicembre 1996, con un +17,5% che riguardava però l'indice dei prezzi al consumo di quattro anni e non di due.

---

### **Quando può essere negata l'aggregazione temporanea per assistere i figli minori di tre anni**

Con la Sentenza 1368/2021 del 15 febbraio 2021 il Consiglio di Stato effettua la ricostruzione normativa dell'aggregazione temporanea prevista dall'art. 42 bis, comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 e afferma il principio della piena applicabilità dello stesso ai lavoratori della Polizia di Stato sulla base sia dell'argomentazione che la lettera dell'art. 42 bis non prevede in modo espresso alcuna esclusione nell'ambito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che della regola interpretativa stabilita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui, fra due interpretazioni in astratto ugualmente sostenibili, si deve scegliere quella conforme alla Costituzione.

E proprio dal punto di vista Costituzionale i Giudici di Palazzo Spada ritengono conforme la tesi della piena applicabilità del beneficio in argomento, in base agli articoli 30 e 31 della Costituzione, oltre che al contenuto dei trattati internazionali ai quali l'Italia aderisce, in primo luogo l'art. 24 della Carta di Nizza e poi l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite 5 settembre 1991, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Il Consesso amministrativo aderisce a un'interpretazione che estende, e non restringe, l'ambito di applicabilità di un istituto a tutela della genitorialità e dell'infanzia, tutela dalla quale, a ben vedere, dipende nel lungo periodo la stessa sopravvivenza della collettività nazionale come tale, e quindi dell'elemento personale dello Stato, respingendo e confutando la contraria interpretazione restrittiva che introdurrebbe una disparità di trattamento fra dipendenti pubblici, con potenziale violazione anche dell'art. 3 Costituzione.

Ciò non significa, secondo il Consiglio di Stato, che l'applicazione della norma non vada temperata con altri interessi pure di rango costituzionale, come la difesa del paese e il buon andamento dell'amministrazione, poiché il temperamento va cercato nelle soluzioni applicative, e non nell'esclusione di una categoria di lavoratori dall'ambito applicativo dell'istituto.

Inoltre, considerato che, pur in termini di eccezionalità, si dovrà tenere conto in modo congruo delle relative esigenze di servizio, la sentenza in esame è importantissima poiché sul significato dell'espressione "casi o esigenze eccezionali", l'alto consesso ha ritenuto di esemplificare, in via indicativa e non tassativa, alcune fattispecie in cui si possono effettivamente ravvisare i "casi o esigenze eccezionali" che consentono all'Amministrazione di negare legittimamente il beneficio richiesto.

Li indichiamo di seguito così come riportati in sentenza.

- 1) Un primo possibile caso si verifica quando la sede di assegnazione sia chiamata a fronteggiare una significativa e patologica scopertura di organico, che, in mancanza di un dato normativo di supporto, il Collegio individua, equitativamente, nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica dell'ufficio di assegnazione, che potrà essere presa in considerazione, ai fini del diniego, sia riferendola a tutte le unità di personale assegnate a quella sede sia riferendola al solo personale appartenente al medesimo ruolo del soggetto istante. Tale ipotesi rientra, ad avviso del Collegio, nei "casi ed esigenze eccezionali", perché impedisce di riconoscere il beneficio laddove si debba evitare che la sede di appartenenza venga sguarnita oltremodo, al di là di quella che può essere una contingente e fronteggiabile carenza di personale, oppure sia necessario evitare che la qualifica di appartenenza non sia oltremodo depauperata di unità. In quest'ultimo caso, pur a fronte della presenza in servizio di altro personale con diversa qualifica, non si consentirebbe infatti un equilibrato funzionamento dell'unità operativa di appartenenza.
- 2) Un secondo possibile caso si verifica quando, pur non essendovi una scopertura nondimeno, nell'ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza (ad esempio l'ambito provinciale, ove la singola sede faccia gerarchicamente riferimento ad un comando provinciale) si ravvisino, all'interno della maggioranza delle altre sedi di servizio, scoperture di organico valutate secondo i parametri indicati al paragrafo precedente. Infatti, la descritta situazione di sottorganico generalizzato, ancorché non riferibile alla sede di servizio dell'istante, renderebbe, anche in questo caso, eccessivamente difficoltoso per l'Amministrazione riorganizzare l'attività istituzionale, ove fosse necessario attingere alla sede di assegnazione del lavoratore per colmare i vuoti di organico che persistono nelle sedi limitrofe della stessa area di riferimento.

- 3) Un terzo possibile caso si verifica quando la sede di assegnazione, pur non presentando una scoperta significativa e patologica, qual è quella innanzi indicata, presenta comunque un vuoto di organico e si trova in un contesto connotato da peculiari esigenze operative. Si pensi all'ipotesi in cui l'unità impiegata nella sede di appartenenza si trovi a fronteggiare emergenze di tipo terroristico, come nel caso scrutinato da Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3198, oppure pervasivi fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, o sia di supporto a reparti impiegati in missioni all'estero, sempre che non vi siano nella circoscrizione del comando gerarchicamente superiore altre sedi dalle quali sia possibile attingere, in via temporanea, un sostituto.
- 4) Un quarto possibile caso si verifica quando, effettivamente, l'istante svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della sede cui appartiene e non sia sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento. In questo caso, la ragione ostativa andrà ravvisata non nel possesso in sé di una particolare qualifica da parte dell'interessato, ma nel fatto che quella qualifica sia necessaria nell'ambito di specifiche operazioni in essere o nell'ambito di operazioni che è ragionevole prevedere dovranno essere espletate. Una ragionevole previsione si fonda poi, anche qui in via di esempio, sul contesto ambientale che implica lo svolgimento di quel servizio o l'impiego di militari o agenti dotati di quella qualifica; ovvero su un criterio storico-statistico, quando quel genere di attività è stata già espletata in passato nell'ambito di quella sede di servizio e l'Amministrazione attesti possa verificarsi in futuro, perché non collegata con un'esigenza del tutto irripetibile.
- 5) Infine un quinto caso si verifica quando l'interessato, pur non in possesso di una peculiare qualifica, è comunque impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, che deve essere compiutamente indicata nel provvedimento - salvi, ovviamente, i profili di segreto o riservatezza che dovessero emergere per la tutela della suddetta operazione - e dalla quale l'amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto. Questa casistica tornerà certamente utile per controllare la legittimità nelle motivazioni relative ai provvedimenti di diniego del beneficio in esame.

---

### **Discrasie economiche e normative per i Funzionari Dirigenti del 101° e 102° Corso**

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale unitamente al Siulp FD al Signor Capo della Polizia lo scorso 25 febbraio:

*“Signor Capo della Polizia, abbiamo spiacevolmente appreso che i Colleghi Dirigenti del 101° corso non vedono corrisposte dall'Amministrazione alcune indennità accessorie a loro spettanti.*

*I colleghi hanno svolto il corso di formazione dirigenziale nel giugno 2019, che ha consentito loro di essere promossi alla qualifica di Vice Questore aggiunto con decorrenza retroattiva al gennaio 2019, ma nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 ed il mese di maggio 2019, pur avendo svolto tale tipologia di servizio, non hanno percepito alcuna indennità relativa alla c.d. presenza qualificata (così come si confà alla qualifica dirigenziale) e nemmeno l'indennità relativa alla c.d. reperibilità, che sarebbe stata loro spettante nel caso in cui si fosse per assurdo considerato che nel periodo in argomento i colleghi mantenessero la qualifica direttiva.*

*Ma non solo.*

*Le ore di straordinario, sempre svolte nel periodo suindicato e quindi tra il mese di gennaio 2019 ed il mese di maggio 2019, sono state “liquidate” con il parametro previsto per i Funzionari aventi la qualifica di Commissario Capo, a conferma dell'evidente distonia che vede questi colleghi collocati in un limbo, nel quale vengono erroneamente considerati direttivi o non vengono considerati affatto.*

*Purtroppo la situazione rappresentata pare coinvolgere anche i Colleghi Dirigenti del 102° corso, i quali, nonostante la nomina a Vice Questore aggiunto con decorrenza retrodatata al 1° gennaio 2020, non hanno visto aggiornato lo stipendio alla loro neo qualifica dirigenziale, il che crea indubbie ripercussioni in senso negativo anche in termini previdenziali e pensionistici, oltre che per quanto concerne l'adeguamento ISTAT.*

*Per quanto sopra, consapevoli della sua consueta attenzione alle problematiche dei Dirigenti della Polizia di Stato, chiediamo un suo interessamento per risolvere le cennate problematiche ed evitare che le stesse divengano una prassi per l'Amministrazione.*

*Con sentimenti di assoluta stima.”*

---

### **Lotteria degli scontrini al via**

Dopo una serie di rinvii, ha preso il via la lotteria degli scontrini. L'ultimo spostamento era stato introdotto dal decreto legge Milleproroghe. Adesso Agenzia delle Dogane e Monopoli insieme all'Agenzia delle entrate hanno messo a punto gli ultimi dettagli del provvedimento attuativo che ha stabilito la data di partenza e le regole del gioco a cui, ricordiamo, si potrà accedere solo con pagamenti cashless.

Nonostante la data fissata per il primo febbraio, la partenza non sarà la stessa per tutti gli esercizi commerciali: in modo tale da concedere più tempo agli operatori per mettersi in regola. Come stabilito dal

decreto Milleproroghe, la segnalazione da parte dei consumatori di eventuali rifiuti da parte dei commercianti ad acquisire il codice lotteria potrà essere fatta solo dal 1° marzo. E fino al 1° aprile i commercianti potranno aggiornare i registratori telematici alla trasmissione dei corrispettivi.

Toccherà agli esercenti verificare che il registratore telematico sia adeguato per acquisire il codice lotteria e per la trasmissione dei dati. Ed inoltre dovranno informare i clienti della presenza o meno di un registratore di cassa adeguato, con un simbolo o un logo sulla vetrina che faccia comprendere ai clienti che presso il loro esercizio si può partecipare alla lotteria: il cosiddetto "bollino blu".

Per partecipare saranno validi gli acquisti per importi pari o superiore a 1 euro effettuati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, prepagate, e altri). Esclusi dall'estrazione gli acquisti fatti pagando in contante, i pagamenti 'misti' (una parte saldata in contante e una parte con la carta), quelli fatti online, se si paga con ticket restaurant e gli acquisti per i quali il cliente fornisce il proprio codice fiscale per beneficiare di deduzioni e detrazioni fiscali (vedi anche la nostra guida alla Lotteria degli scontrini).

Occorre preventivamente munirsi del codice lotteria, un codice a barre e alfanumerico che si ottiene inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria e da portare sempre dietro con sé, mostrandolo all'esercente prima di effettuare un pagamento.

La Lotteria prevede estrazioni mensili e annuali programmate, ma anche estrazioni settimanali, ancora da decidere.

Con ogni scontrino è possibile partecipare a tutte e tre le estrazioni, sia all'estrazione settimanale, sia a quella mensile e all'annuale. I premi non sono soggetti a tassazione. La vincita viene corrisposta tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile.

Ogni settimana ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5mila euro ciascuno per l'esercente. Ogni mese ci saranno 10 premi di 100mila euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20mila euro ciascuno per l'esercente. Ogni anno, infine, 1 premio di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di 1 milione di euro per l'esercente.

---

## 2 Marzo il SIULP ricorda Emanuele Petri



Il 2 marzo ricorre il 18° anniversario della morte del collega Emanuele Petri, medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse nell'adempimento del proprio dovere, nel corso di un controllo di routine effettuato sul treno Roma – Firenze. Il SIULP ricorda con affetto Emanuele e si stringe attorno alla sua famiglia per rinnovarne la memoria e celebrare il suo impegno umano e professionale.

### PROGRAMMA

Ore 10.30 deposizione corona di alloro alla Stazione di Castiglion Fiorentino

Ore 10.35 interventi delle Autorità in Piazza Emanuele Petri

---

## Covid: nuove regole per mobilità e spostamenti

E' in vigore dal 24 febbraio il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, che regola mobilità e spostamenti, tra regioni o province autonome, fino al 27 marzo.

Nelle zone rosse è vietato recarsi presso abitazioni private diverse dalla propria. Confermata, in ipotesi di violazione, la multa da 400 a 3.000,00 euro.

Il provvedimento contiene ulteriori 4 definizioni di "zona", che si vanno ad aggiungere a quelle già previste dal d.l. n. 33 del 2020.

### Zona bianca

Comprende le Regioni, di cui al c. 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso:

### Zona arancione

Comprende le Regioni, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto.

### Zona rossa

Comprende le Regioni di cui al c. 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato.

### Zona gialla

Comprende le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli precedentemente indicati.

Dal 24 febbraio e fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative,

- situazioni di necessità,
- motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e ai disabili o non autosufficienti conviventi. La misura in questione non si applica nella Zona rossa. Ove la mobilità risulti limitata all'ambito territoriale comunale, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il d.l. in argomento dispone l'abrogazione delle precedenti norme in tema di mobilità (previste dal c. 4 dell'art. 1 del d.l. n. 2/2021).

Restano confermate le sanzioni (come quella amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) previste all'articolo 4 del d.l. n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2020.

### **Attuazione sentenza Corte Costituzionale n. 224 del 7 ottobre 2020 decorrenza promozioni per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente**

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 22 febbraio 2021 al Signor Capo della Polizia:

“com'è ben noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 224/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Ricordiamo che la censura della Corte, muove i passi dal fatto che, a norma dell'ordinamento, i colleghi promossi per merito straordinario hanno sinora beneficiato della decorrenza di qualifica a far data dal verificarsi dei fatti ritenuti meritori, e non da quella più favorevole, retrodatata, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di selezione o concorso.

La Corte Costituzionale ha censurato l'anzidetta procedura ritenendola illegittima per ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza. Lo stesso Giudice delle leggi ha contestualmente precisato che la *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata può realizzarsi mediante il riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell'ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che si incida sulla decorrenza economica che, come rilevato in sentenza, non soffre la differenziazione censurata.

Al riguardo di questa importante decisione della Corte Costituzionale, questa OS si è subito attivata inviandole, in data 3 novembre 2020, una nota con la quale, atteso il tenore della sentenza in argomento, si chiedeva di conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a tempi e modalità delle iniziative da intraprendere per garantire la pronta applicazione della sentenza del Giudice delle leggi e porre finalmente rimedio ad una ingiustizia, formale e sostanziale, che ha penalizzato per anni il percorso di carriera di tanti colleghi.

Tuttavia, siamo costretti a rilevare, sino ad oggi, la concreta mancanza di riscontri da parte dell'Amministrazione al riguardo dell'esigenza di risolvere la problematica prospettata.

Con la presente, pertanto, sono a richiedere un Suo autorevole intervento finalizzato al riconoscimento, al personale promosso Vice Sovrintendente, della decorrenza giuridica corrispondente alla statuizione dei Giudici della Consulta.

Certo della Sua sensibilità nei confronti di una problematica che esige una concreta e fattiva risposta, attendiamo fiduciosi un cortese riscontro.”

### **Mancato riconoscimento doppio ticket. Siulp Messina**

Con una nota inviata al Dipartimento della P.S. il 30 novembre 2020, la Segreteria Nazionale chiedeva chiarimenti in ordine all'erogazione del doppio buono pasto per coloro che compiono un turno di straordinario emergente oppure programmato con l'interruzione di almeno mezz'ora comprendendo per intero le fasce di orario previste. Al riguardo, si riporta il testo della risposta del Dipartimento della P.S. pervenuta con la notan. prot. 0000670 del 9 febbraio 2021:

“Con riferimento alla nota in epigrafe la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, a cui è stato sollecitato un ulteriore approfondimento sulla materia, ha fornito, ad integrazione di quanto già comunicato, i seguenti elementi informativi.

Preliminarmente ha rilevato che per effetto delle previsioni normative di cui alla circolare n. 12694 del 29 luglio 2019 - secondo la quale "verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket,) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio,

abbia una durata continuativa di almeno nove ore - con esclusione dei periodi dedicati alla fruizione delle pause pasto (almeno 30 minuti per ciascuna pausa) - e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21" il doppio trattamento di vitto è correlato al prolungamento dell'attività lavorativa.

E' stato aggiunto poi che quando il turno di servizio 13/19 prosegue continuativamente in ragione dello straordinario emergente ovvero programmato eccedendo altresì dall'orario 20/21, in conformità alla richiamata circolare, per maturare il diritto al "doppio" trattamento di vitto l'attività lavorativa da prestare deve avere una durata continuativa non inferiore a 9 ore, ad esclusione delle pause effettuate per i pasti che non devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle 9 ore, limite minimo per il riconoscimento del beneficio in argomento.

Inoltre, con riferimento al turno 13/19 è stata richiamata la circolare n. 750.CI.AG340.1/4830 del 24 novembre 2008 la quale, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione paritetica prevista dall'articolo 29 del D.P.R. 164/2002, ha inequivocabilmente chiarito che il beneficio della mensa obbligatoria di servizio è concesso al personale che svolge turni continuativi, articolati secondo il prospetto B dell'Accordo nazionale quadro vigente limitatamente al quadrante orario 14/22 ed a coloro che svolgono servizi continuativi con orario 13/19 e 19/24.

Infine, è stato riferito che anche il personale che espleta servizio in turni continuativi 7-13 o 13-19 potrà maturare il diritto alla mensa obbligatoria di servizio qualora soddisfi le condizioni indicate nella circolare n. 750C 1/1664 del 13 giugno 2001, paragrafo 2.1.

Alla luce di quanto sopra esposto, la predetta Direzione centrale ritiene che qualora il personale dipendente svolga le prestazioni di servizio conformemente alle previsioni della normativa in materia non dovrebbero sussistere impedimenti per il legittimo riconoscimento del trattamento di vitto conseguente alla maturazione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio."

**SCUOLA GRECO PITTELLA**

**CORSO VICE ISPETTORE DI POLIZIA 2021**  
INTERNI ED ESTERNI IN TUTTA ITALIA

In vista dei concorsi per Vice Ispettore di Polizia sia per **INTERNI (1141 posti)** sia per **ESTERNI (1000 posti)**, la Scuola Greco Pittella, in collaborazione con il **SIULP**, organizza due differenti corsi di preparazione alle prove di concorso, che si terranno mediante **VIDEO LEZIONI, usufruibili in qualsiasi momento**.

All'ultimo concorso per Commissario di Polizia sono **più di 14 su 80** i vincitori che hanno frequentato il nostro corso.  
All'ultimo concorso per Vice-Ispettore di Polizia **1 su 3** dei nostri allievi ha superato il concorso.

Per ogni informazione sui corsi si consultino il seguente link:  
per INTERNI:  
[www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-interni](http://www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-interni)  
per ESTERNI:  
[www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-2021](http://www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-2021)

E' possibile anche contattare, solo dopo aver consultato il bando e letto le informazioni sui corsi sul sito web della Scuola, il numero 3291530271 ( tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, eccetto il sabato e la domenica).

**Tribuna**  
"l'aiuto in più per la tua professione"

**NOVITA' 2021** Aggiornato con le nuove norme sull'immigrazione

**CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE**  
e le leggi complementari per le FFOO  
di L. Alibrandi, P. Corso

**Euro 23,00**  
(sino ad esaurimento scorte) e spedizione gratuita  
Le richieste di acquisto potranno essere fatte esclusivamente alla propria segreteria territoriale.

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 8/2021 del 26 Febbraio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123